
COMUNE DI SONDALO



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 28 DEL 15/09/2020

Sommario

Articolo 1 -	Oggetto del regolamento _____	3
Articolo 2 -	Aliquote e tariffe _____	3
Articolo 3 -	Agevolazioni _____	3
Articolo 4 -	Forme di gestione _____	3
Articolo 5 -	Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali _____	4
Articolo 6 -	Soggetti responsabili delle entrate non tributarie _____	4
Articolo 7 -	Rapporti con gli utenti _____	4
Articolo 8 -	Tutela dei dati personali _____	5
Articolo 9 -	Modalità di riscossione ordinaria delle entrate comunali _____	5
Articolo 10 -	Attività di controllo delle entrate _____	5
Articolo 11 -	Avviso bonario di liquidazione delle entrate tributarie _____	6
Articolo 12 -	Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie _____	6
Articolo 13 -	Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali _____	7
Articolo 14 -	Costi del procedimento di riscossione coattiva/forzata mediante accertamento esecutivo _____	7
Articolo 15 -	Avvio della riscossione coattiva _____	7
Articolo 16 -	Interessi moratori _____	8
TITOLO II - RATEIZZAZIONI E NORME ACCESSORIE _____		8
Articolo 17 -	Istanze di rateizzazione _____	8
Articolo 18 -	Procedura di rateizzazione _____	8
Articolo 19 -	Discarico per crediti inesigibili _____	9
Articolo 20 -	Ingiunzioni di pagamento _____	9
Articolo 21 -	Sospensione e dilazione dei termini di versamento _____	9
Articolo 22 -	Rimessione in termini _____	10
Articolo 23 -	Arrotondamenti _____	10
Articolo 24 -	Versamento di somme a Comune diverso dal destinatario _____	10
Articolo 25 -	Compensazione _____	10
Articolo 26 -	Rimborsi _____	11
Articolo 27 -	Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di entrate _____	11
Articolo 28 -	Criteri generali per la graduazione della sanzione _____	11
TITOLO III - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO _____		11
Articolo 29 -	Istituti deflativi del contenzioso _____	11
Articolo 30 -	Istituto dell'autotutela. Presupposti. _____	12
Articolo 31 -	Procedura di autotutela. _____	12
TITOLO IV – RECLAMO/MEDIAZIONE _____		13
Articolo 32 -	Reclamo-mediazione _____	13
Articolo 33 -	Effetti dell'istanza di mediazione _____	13
Articolo 34 -	Ravvedimento _____	14
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI _____		14
Articolo 35 -	Disposizioni finali _____	14

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, regola le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia economicità ed equità e trasparenza, nonché in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 della legge 17 dicembre 2019, n. 160/2019.
3. La disciplina del presente regolamento attiene anche alla gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni, nonché delle procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 1, commi 794 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Non è inclusa, nella presente disciplina, la riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
6. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 2 - Aliquote e tariffe

1. Il competente organo comunale determina annualmente le aliquote e le tariffe delle entrate nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge. Con lo stesso atto vengono altresì fissate le misure delle detrazioni e/o riduzioni che specifiche disposizioni di legge o di regolamento prevedono per ogni singola entrata.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario e contestualmente ad esso, in modo tale che sia garantito l'equilibrio economico-finanziario della gestione.
3. In caso di mancata approvazione delle aliquote e tariffe relative ad un anno di imposta, si intendono automaticamente confermate le aliquote e tariffe precedentemente in vigore.

Articolo 3 - Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 4 - Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le forme di gestione previste dall'art. 113 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, oltre alle seguenti:

- a) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.Lgs. 112/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997.

Articolo 5 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita, mediante il piano esecutivo di gestione, ai funzionari responsabili dei servizi generatori delle singole risorse di entrata.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale può designare, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario comunale, responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso.

In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione dei tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi di accertamento/liquidazione ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi: cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Articolo 6 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
2. L'accertamento delle entrate non tributarie avviene a cura del responsabile del servizio competente per funzione o materia e la relativa documentazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la registrazione contabile.

Articolo 7 - Rapporti con gli utenti

1. I rapporti con gli utenti dei servizi svolti dal Comune devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.
4. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
5. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.

Articolo 8 - Tutela dei dati personali

1. Le informazioni rese ai cittadini e l'utilizzo di qualsiasi dato relativo ai contribuenti/utenti sono assicurati nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation) a decorrere dal 25 maggio 2018.
2. Il trattamento dei dati personali, conseguente all'attività svolta dagli Uffici comunali, deve essere effettuato esclusivamente al fine dello svolgimento delle attività istituzionali del Comune, come previsto per legge.
3. Nessun altro uso dei suddetti dati verrà effettuato dal Comune, che, agli effetti del D.Lgs. 196/2003, deve essere considerato unico titolare del trattamento in oggetto.
4. Ai sensi dell'art. 18, comma 4 D.Lgs. 196/2003, il trattamento di dati personali svolto da un Ente pubblico non economico non richiede il preventivo consenso espresso dall'interessato.

TITOLO II – GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 9 - Modalità di riscossione ordinaria delle entrate comunali

1. I tributi da corrispondere sia in autoliquidazione che a fronte dell'emissione di un avviso di pagamento da parte del Comune sono versati attraverso una delle seguenti modalità, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione:
 - tramite modello F/24 o bollettino di versamento intestato all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate;
 - tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
 - tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
 - tramite il sistema PagoPA, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nei termini di attuazione e applicazione dell'art. 5 D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 15, comma 5bis D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012;
 - tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune ovvero alla tesoreria comunale.
2. Le entrate non tributarie sono riscosse, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione:
 - tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
 - tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
 - tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
 - tramite il sistema PagoPA, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nei termini di attuazione e applicazione dell'art. 5 D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 15, comma 5bis D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012.

Articolo 10 - Attività di controllo delle entrate

1. Il funzionario responsabile del tributo cura, nel rispetto dei termini di prescrizione, il controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente da norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Il funzionario responsabile del tributo assume tutte le iniziative utili per garantire il potenziamento dell'attività di controllo, favorendo il collegamento con i sistemi informativi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e con altre banche dati utili ai fini del recupero dell'evasione.
3. I vari uffici comunali trasmettono all'Ufficio Tributi tutti i dati e le informazioni rilevanti al fine di potenziare i controlli e favorire la lotta all'evasione, nonché di agevolare il contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari.
4. Salvo casi di necessità e urgenza, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o degli atti in possesso del Comune, l'Ufficio Tributi, prima di procedere alla notifica di avvisi di accertamento, invita il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o ad integrare la documentazione mancante entro un termine non inferiore a 30 giorni.
5. Ove ne ravvisi la necessità, la Giunta Comunale può autorizzare progetti straordinari finalizzati all'incremento delle entrate e al controllo di specifici ambiti di evasione e/o elusione.
6. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivi, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

Articolo 11 - Avviso bonario di liquidazione delle entrate tributarie

1. Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il Funzionario Responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.
2. Il contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali, accedendo alla riduzione delle sanzioni irrogabili per le violazioni contestate, sulla base delle specifiche previsioni contenute nel regolamento comunale delle sanzioni tributarie in relazione all'acquiescenza, nel momento in cui proceda all'accettazione del provvedimento di contestazione predisposto dal Comune, rinunciando a proporre istanza di accertamento con adesione nei confronti dello stesso atto.
3. L'accettazione da parte del contribuente delle contestazioni sollevate da parte del Comune in sede di avviso bonario può determinare la riduzione della sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento delle imposte dovute, nei termini previsti dal vigente regolamento delle sanzioni tributarie, in applicazione dell'istituto dell'acquiescenza

Articolo 12 - Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie

1. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli avvisi notificati ai sensi del comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19, del D.Lgs. n. 472/1997, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.
3. Gli atti di accertamento devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
4. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
5. Gli avvisi di accertamento, indicati al comma 1, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n.639/1910, né della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Articolo 13 - Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali

1. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 150/2011.
3. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
4. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.
5. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Articolo 14 - Costi del procedimento di riscossione coattiva/forzata mediante accertamento esecutivo

1. In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica, oltre all'importo dell'atto, vengono posti a carico del debitore i seguenti costi (art. 1 comma 803 Legge 27/12/2019 n. 160):
 - oneri di riscossione a carico del debitore (costi di elaborazione e di notifica degli atti), pari rispettivamente al:
 - 3 per cento delle somme dovute (imposta, sanzioni ed interessi), in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di € 300,00;
 - 6 per cento delle somme dovute (imposta, sanzioni ed interessi), in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di € 600,00;
 - spese di notifica e delle successive fasi cautelari ed esecutive, come individuate rispettivamente dal D.M. Finanze del 12 settembre 2012 e dal D.M. Finanze 21 novembre 2000;
 - costo della notifica degli atti e costi per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero.
2. I costi individuati nel presente articolo si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal R.D. 639/1910, relative ad avvisi di accertamento notificati fino al 31 dicembre 2019.

Articolo 15 - Avvio della riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.
2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.
3. Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

4. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.

5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, oltre in relazione all'organizzazione dell'ente e dello specifico servizio. In particolare verrà considerata la dotazione umana, finanziaria e strumentale, tenendo conto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale, nonché delle disposizioni vigenti in ambito di affidamenti e di gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

Articolo 16 - Interessi moratori

1. Sono applicati gli interessi calcolati in base al tasso legale su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento.

2. Nel caso di affidamento del carico comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto dettato dall'articolo 792, lettera i), della legge n. 160 del 2019.

TITOLO II - RATEIZZAZIONI E NORME ACCESSORIE

Articolo 17 - Istanze di rateizzazione

1. Su richiesta dell'interessato, che versi in condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà, può essere concessa la rateizzazione del pagamento degli importi dovuti.

2. Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l'istanza sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di trentasei rate, tenendo conto che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00.

Articolo 18 - Procedura di rateizzazione

1. I criteri per la determinazione delle rate da concedere sono i seguenti:

- da euro 200,01 a euro 500,00: fino a 4 rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a 8 rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a 12 mensili;
- da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a 18 rate mensili;
- da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a 24 rate mensili;
- oltre 6.000,01 fino a 36 rate mensili.

2. Il funzionario responsabile dell'entrata, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza. Nel provvedimento di accoglimento è indicato il numero di rate in cui si autorizza il pagamento, le relative scadenze per ciascuna rata, l'ammontare degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 19. Nel provvedimento di rigetto, devono essere indicate le motivazioni che hanno determinato il mancato accoglimento.

3. Il responsabile del servizio competente, dopo aver provveduto a far sottoscrivere al debitore idonea dichiarazione di accettazione della rateazione e delle relative condizioni, comunicherà al responsabile del servizio finanziario gli estremi della rateazione e comunque tutte le notizie necessarie per la gestione della riscossione, provvedendo altresì a tenerlo tempestivamente informato di tutte le variazioni che eventualmente dovessero riscontrarsi in seguito.

4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata, dietro richiesta, una sola volta, per un periodo ulteriore non superiore alla metà di quello in precedenza concesso, a condizione che non sia intervenuta la decadenza di cui al successivo comma 6.

5. Qualora il credito sia superiore a € 10.000,00, il beneficio della rateizzazione è concesso dietro prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per tutto il periodo della rateizzazione, aumentato di sei mesi.

6. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, l'ufficio titolare dell'entrata invia un espresso sollecito. Qualora, entro i termini indicati, il debitore non abbia regolarizzato la propria posizione, decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione. Il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo dovuto e non ancora versato è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

7. Il presente articolo si applica a tutte le entrate anche se non espressamente previsto nei singoli regolamenti. Diversamente si applica la singola disposizione regolamentare.

Articolo 19 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili¹.

2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.

3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 20 - Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui all'art. 1, comma 792, lett. a) L. 160/2019, come ripresi nel presente regolamento, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Articolo 21 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:

- qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;

- quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;

- altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

¹ In generale è inesigibile il credito per il quale sono terminate infruttuosamente le procedure esecutive, o in caso di irreperibilità assoluta del debitore.

Articolo 22 - Rimessione in termini

1. La Giunta Comunale, con proprio motivato provvedimento, può rimettere in termini i contribuenti interessati qualora l'adempimento degli obblighi tributari, ivi compreso quello inerente il versamento dei tributi, sia stato impedito per causa di forza maggiore ovvero eventi eccezionali e imprevedibili non dipendenti o comunque riconducibili alla volontà ed alla buona fede dei contribuenti.

Articolo 23 - Arrotondamenti

1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 24 - Versamento di somme a Comune diverso dal destinatario

1. Nell'ipotesi di versamenti di tributi indirizzati per errore al Comune, l'Ufficio competente – previa acquisizione, da parte del contribuente che abbia provveduto all'indebito versamento, delle indicazioni dell'Ente a favore del quale il pagamento avrebbe dovuto essere destinato – procede al riversamento delle somme a favore dello stesso Ente, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ., senza riconoscere interessi sull'imposta indebitamente percepita.

Articolo 25 - Compensazione

1. E' ammessa, da parte del contribuente, la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate tributarie comunali disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità e nei limiti stabiliti negli articoli seguenti.

2. Il contribuente, entro i termini di versamento delle somme a debito, anche derivanti da provvedimenti di accertamento o irrogazione delle sanzioni ed in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, può portare in detrazione dall'importo dovuto i crediti preventivamente certificati dal responsabile dell'entrata. Sono ammesse la compensazione di somme a credito relative al medesimo tributo anche relativo ad annate diverse.

3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:

- a. generalità e codice fiscale del contribuente;
- b. Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- c. L'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno di imposta;
- d. La dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

4. Nelle somme portate in detrazione non sono computati gli interessi.

5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

6. La compensazione può inoltre essere avviata d'ufficio.

7. In assenza di risposta o di motivate osservazioni e decorsi trenta giorni dalla notifica dell'avviso, il responsabile del Servizio Finanziario provvederà ad operare la compensazione d'ufficio.

Articolo 26 - Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato o dove esistono specifiche previsioni di legge.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica il medesimo tasso d'interesse previsto per i recuperi delle singole entrate da parte del Comune, ma con decorrenza dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso ovvero, in caso di riscontro d'ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.

Articolo 27 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di entrate

1. Non si fa luogo, al rimborso, all'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione coattiva dei crediti relativi alle entrate comunali comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi il limite previsto di € 10,00 (euro dieci).
2. Il presente articolo si applica a tutte le entrate anche se non espressamente previsto nei singoli regolamenti. Diversamente si applica la singola disposizione regolamentare.
3. Gli importi di cui al comma 1 si riferiscono alla singola obbligazione tributaria come determinata dalle specifiche discipline. Se gli importi dovuti sono superiori ai limiti di cui al comma 1 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare.

Articolo 28 - Criteri generali per la graduazione della sanzione

1. Per le violazioni connesse a ciascun singolo tributo, sono applicabili le sanzioni previste per ciascuno dalle specifiche disposizioni legislative. Si applicano, inoltre, le norme generali in materia di sanzioni, previste dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche.
2. Il funzionario responsabile del tributo applica generalmente la sanzione nella misura minima prevista dalla legge, salvo che sussistano casistiche che rendano opportuna una graduazione della stessa in misura superiore, valutando, per ciascuna tipologia di violazione e per ogni singolo caso, tutti i dati ed elementi in suo possesso, avendo riguardo anche ad eventuali recidive e alla collaborazione prestata dal contribuente.
3. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da rilevazioni realizzate dal Comune, non si procede all'irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

TITOLO III - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

Articolo 29 - Istituti deflativi del contenzioso

1. Ai fini del contenimento del contenzioso, l'ente adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento.
2. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione della specifica situazione assumendo un approccio di tax compliance, in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000.

Articolo 30 - Istituto dell'autotutela. Presupposti.

1. Pur nel doveroso approccio di compliance che l'Ufficio tributi/entrate è tenuto ad assumere, l'esercizio dell'autotutela costituisce un potere discrezionale che la normativa vigente pone a supporto dell'ufficio fiscale per dirimere le controversie in via extragiudiziale.
2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Costituisce, comunque, interesse pubblico, il fine di assicurare una equa imposizione fiscale, conforme alle regole dell'ordinamento giuridico di riferimento, nonché di prevenire l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.
3. L'esercizio del potere di autotutela è in capo al funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità di legge.
4. Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, procede:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, degli atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

Articolo 31 - Procedura di autotutela.

1. Spetta al funzionario responsabile del tributo l'esercizio del potere di autotutela, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel presente capo, al fine di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione equa e conforme alle regole dell'ordinamento nonché di prevenire per tempo l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.
 2. Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, procede:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
 3. La revoca dell'avviso di accertamento impugnato può essere disposta per motivi di opportunità quando:
 - a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;
 - b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal Comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'Ente.
 4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
 5. Il potere di autotutela può essere esercitato dal funzionario responsabile anche qualora l'atto da revoca sia definitivo, in presenza dei presupposti di cui al precedente articolo. In particolare procederà all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
 6. L'esercizio del potere di autotutela trova limiti nei seguenti casi:
-

- per gli atti in relazione ai quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune, salvo il caso in cui il ricorso sia stato respinto per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
- per gli atti che, pur illegittimi, abbiano esplicato senza contestazione i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia, quindi, in presenza di situazioni consolidate ed esauritesi nel tempo.

7. La presentazione dell'istanza di autotutela non interrompe i termini per produrre ricorso.

TITOLO IV – RECLAMO/MEDIAZIONE

Articolo 32 - Reclamo-mediazione

1. L'istituto del reclamo/mediazione è obbligatorio, ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, per gli atti di accertamento la cui sorte non supera € 50.000,00 (cinquantamila) e deve rappresentare una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nel tentativo di evitare l'instaurarsi del contenzioso.

2. Per determinare il valore della controversia di cui al comma precedente, occorre considerare ogni singolo atto notificato, considerando il solo importo del tributo, senza sanzioni, interessi e eventuale accessorio.

3. Sono escluse le controversie con valore indeterminabile, ad eccezione delle liti in materia catastale, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992.

4. In conformità all'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, anche con la proposta di rideterminazione della pretesa, cosicché la presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione, con sospensione dei termini di 90 giorni.

5. Poiché il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo, il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso medesimo, purché presentato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare.

6. Al termine della proposizione del ricorso/istanza di reclamo-mediazione, si applicano le disposizioni relative alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

7. La sospensione dei termini per la presentazione del ricorso è finalizzata all'esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, con l'obiettivo di evitare, in caso di esito positivo, che la causa sia portata a conoscenza del giudice tributario.

Articolo 33 - Effetti dell'istanza di mediazione

1. Il ricorso è improcedibile, in conformità al comma 2, dell'articolo 17-bis, pertanto la costituzione in giudizio del ricorrente può avvenire solo dopo che sia decorso il termine per lo svolgimento dell'istruttoria.

2. Accertata l'ammissibilità dell'istanza, l'ufficio competente verifica l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, ma la contestuale possibilità di procedere alla mediazione.

3. Nell'ipotesi in cui le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale o con accettazione del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, deve essere redatto apposito verbale, con l'indicazione degli importi dovuti dal contribuente e le modalità di pagamento.

4. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D.Lgs. n. 546/1992.

5. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, per avanzare pretese in ordine a quanto non concordato.

6. Al fine di instaurare il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992.

Articolo 34 - Ravvedimento

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni, qualora il contribuente provveda a sanare una violazione tributaria, la sanzione è ridotta della misura prevista dalla norma di cui sopra, sempre che la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge o i regolamenti vigenti.
3. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. Le citazioni ed i richiami di norme operati nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.